



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 febbraio 2008
(OR. en)**

5814/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0285 (CNS)**

PECHE 25

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della
Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano
meridionale

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea,
dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con altri paesi e con organizzazioni internazionali.
- (2) La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.
- (3) La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
- (4) La Comunità ha partecipato sin dall'inizio ai negoziati dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e ha svolto un ruolo attivo e costruttivo in tale processo negoziale, culminato nell'adozione dell'accordo alla conferenza diplomatica svoltasi a Roma il 7 luglio 2006.
- (5) L'accordo SIOFA è stato aperto alla firma il 7 luglio 2006 ed è stato firmato dalla Comunità alla stessa data a norma della decisione 2006/496/CE del Consiglio¹.

¹ GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14.

- (6) La Comunità esercita attività di pesca nella zona di applicazione dell'accordo. È pertanto nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell'attuazione dell'accordo.
- (7) È opportuno pertanto approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ¹.

¹ GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilite) a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nella sua qualità di depositario dell'accordo, a norma dell'articolo 24 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
